

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1993

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

(GU n.199 del 25-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 79)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Vista la propria ordinanza in data 22 aprile 1993 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1993 riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Sentiti la regione Campania e gli enti locali interessati in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/91 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione Salerno, con ordinanza del 24 febbraio 1993, ha ritenuto necessaria l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di una nuova perimetrazione provvisoria;

Ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente ottemperare alla citata ordinanza del tribunale amministrativo regionale procedendo all'individuazione di una nuova perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Considerato che, nell'ambito della consultazione degli enti locali interessati e' stato istituito anche un tavolo tecnico comprendente rappresentanti della regione Campania, della provincia di Salerno, delle comunita' montane, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente;

Visti gli elaborati tecnici prodotti dal suddetto tavolo tecnico;

Visti, inoltre, gli elaborati, le osservazioni ed i contributi formulati dalla comunita' del Parco del Cilento, da singoli comuni e

dalle comunita' montane interessate;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere anche alla emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili;

d) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Art. 3.

L'area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano cosi' come delimitata nel presente decreto e' suddivisa, cosi' come riportato nella cartografia allegata al presente decreto, nelle seguenti zone:

zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, con maggior grado di antropizzazione.

Art. 4.

Divieti generali

Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, cosi' come delimitato nel presente decreto, le seguenti attivita':

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto disposto alla lettera c) dell'art. 5;

b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente;

e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per i rifiuti solidi urbani;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di

qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali.

Art. 5.

Divieti in zona 1

Nelle aree di zona 1, di cui all'art. 3 del presente decreto, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la pesca sportiva;

d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione permanente del regime delle acque;

e) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente;

g) la realizzazione di opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali ad eccezione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), e le modifiche di quelli esistenti.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ricadente in zona 2, così come perimetrato nel presente decreto, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, nonché dai successivi articoli 7 e 8, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei piani di assetto territoriale della regione Campania e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente: gli strumenti urbanistici generali non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee, (C), (D) e (F), o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla

lettera g), comma 1, art. 5, e in particolare tracciati stradali di carattere interpodereale; nonche' quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali, nonche' l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;

f) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;

g) ogni attivita' che richieda l'uso di esplosivi;

h) impianti di acquacoltura;

i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di:

interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di emanazione del presente decreto;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, cosi' come definiti alle lettere a), b) c), dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978;

interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;

1) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvedera' a ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dal precedente art. 4, sono sottoposti ad autorizzazione del Ministero dell'ambiente i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilita', e in particolare: tracciati stradali, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti;

b) opere fluviali;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani forestali e l'apertura di nuove piste forestali;

f) apertura di discariche, per rifiuti solidi urbani nel rispetto delle normative vigenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centraline idroelettriche;
h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma I, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 9, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministero dell'ambiente provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione sono ritenute valide le comunicazioni effettuate ai sensi dell'ordinanza ministeriale 22 aprile 1993 citata in premessa.

Art. 9.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Ministero dell'ambiente, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7, 8, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

il parere in merito alle richieste di autorizzazione è formulato, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti in zona 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere rinviato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria, decorsi i predetti termini, in assenza di formulazione del parere, la richiesta di autorizzazione si intende concessa.

Art. 10.

La sorveglianza sul territorio di cui al precedente art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

È abrogato il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 riguardante la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992.

Art. 12.

Il presente decreto resta in vigore sino all'entrata in vigore del regolamento e del piano del Parco ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 5 agosto 1993

Ministro: SPINI

----> Vedere Immagini da Pag. 17 a Pag. 35 della G.U. <----